



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia  
IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia



MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA  
*ufficio XI reggioemilia*

## **Corso di formazione R.L.S. SCUOLA D. Lgs. 81/08 e D.M. 16/01/1997**

### **INFORMAZIONE - FORMAZIONE**

*SPSAL Reggio Emilia*

*Febbraio 2021*

## **OBIETTIVI E CONTENUTI**

### **Obiettivo generale**

**Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione**

### **Contenuti**

- **Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti dal D.Lgs. 81/08**
- **La consultazione aziendale della sicurezza**
- **Le relazioni tra i soggetti del sistema di prevenzione**

*Sulle tavolette di cera non puoi scrivere nulla se non dopo aver cancellato quel che c'è già scritto.*



*Ma per ciò che riguarda la mente non è così: lì non puoi cancellare quel che c'è già finché non ci hai scritto qualcosa di nuovo.*

*Bacone, citato in Elkana - Antropologia della conoscenza*

## La INFORMAZIONE e la FORMAZIONE nel D.Lgs. 81 / 2008



D.Lgs. 81/08 – Titolo I  
**Capo I - Definizioni generali – Art. 2 Definizioni**

**FORMAZIONE**

Processo educativo per trasferire conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi

**INFORMAZIONE**

Attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

**ADDESTRAMENTO**

Attività dirette a far apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale e le procedure di lavoro

**MISURE GENERALI DI TUTELA**

Art. 15 c. 1

.....

- n) informazione e formazione adeguate per i **lavoratori**
- o) informazione e formazione adeguate per **dirigenti e i preposti**
- p) informazione e formazione adeguate per i **RLS**
- q) istruzioni adeguate ai lavoratori
- r) partecipazione e consultazione dei lavoratori
- s) partecipazione e consultazione dei RLS

.....


Art. 15 c. 2

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori

## INFORMAZIONE

Qualunque segno-messaggio prodotto da un emittente e recepito da un ricevente che modifica lo stato di conoscenza preesistente del ricevente

*Es.: foglio informativo con organigramma del sistema prevenzione in azienda*



**SAPERE – acquisizione di conoscenza**

## INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 c. 1)

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

**Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività**

**Procedure primo soccorso, antincendio, evacuazione**

**Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza**

**Responsabile SPP, addetti e medico competente**

**Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali**

**Pericoli da sostanze e preparati pericolosi**

**Misure e attività di protezione e prevenzione adottate**

## RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 50 c.1

riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti:

- la valutazione dei rischi
- le misure di prevenzione
- le sostanze e i preparati pericolosi
- le macchine, gli impianti
- l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
- gli infortuni e le malattie professionali

riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza

L'RLS è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 (formazione lavoratori e RLS)

## INFORMAZIONE ALLA SICUREZZA

### ORGANIGRAMMA



L'azione informativa deve contenere dati, nozioni che siano:  
VERE ED ESAUSTIVE  
CHIARE E COMPENSIBILI  
MEMORIZZABILI

## INFORMAZIONE - MATERIALI



## INFORMAZIONE - MATERIALI

### I disturbi muscolo-scheletrici lavorativi



Questo opuscolo rappresenta uno strumento di informazione completo ai lavoratori sia per quanto concerne le diverse condizioni lavorative, sia per l'adozione di comportamenti di protezione della propria salute e benessere utili anche nella vita extralavorativa. In collaborazione con: IIMS, ISPEL, CGIL, CISL, UIL, UGL, UNIONQUADRI, CONFAGRICOLTURA

*Prodotto: Volume*  
*Edizioni: INAIL - 2007 (2<sup>a</sup> ed.)*  
*Disponibilità: Consultabile anche in rete*  
*Informazioni e richieste: contatta la Direzione INAIL della tua regione*


## INFORMAZIONE – MATERIALI in LINGUA



**OBBIETTIVI:**  
 CONOSCERE LE LEGGI ITALIANE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA  
 CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DI SALUBRITA' DEI LUOGHI DI LAVORO  
 CONOSCERE LE PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DI IMPIANTI, MACCHINE E ATTREZZATURE  
 CONOSCERE GLI ENTI DI VIGILANZA E LE FUNZIONI



**目的:**  
 了解有关卫生和安方面意大利法律条文;  
 掌握劳动场所中对于有益身体健康而必不可少的基本知识;  
 掌握设备、机器和器具的主要安全知识;  
 了解有关的监管机构及其职能所在。



## REQUISITI DI UN MATERIALE

- |                            |   |                            |
|----------------------------|---|----------------------------|
| ✓ ATTRATTIVA               | ⇒ | MI PIACE                   |
| ✓ COMPRENSIBILITA'         | ⇒ | LO CAPISCO                 |
| ✓ ACCETTABILITA'           | ⇒ | SONO D'ACCORDO             |
| ✓ COINVOLGIMENTO PERSONALE | ⇒ | MI RIGUARDA                |
| ✓ PERSUASIVITA'            | ⇒ | DEVO PROPRIO FARE COSI'    |
| ✓ ATTENDIBILITA'           | ⇒ | SE LO DICONO LORO CI CREDO |

## FONTI UTILI

### SITI WEB

<http://www.saluter.it/>  
<http://osha.europa.eu/OSHA>  
<http://www.reteagenziesicurezza.it>  
<http://www.diario-prevenzione.it/>  
<http://www.regione.toscana.it/ius/ns-lavoroesalute/>  
<http://www.sirs.provincia.bologna.it/>  
<http://www.amblav.it/>  
<http://www.suva.ch/>  
<http://www.eber.org/>  
<http://www.insic.it/>  
<http://www.iss.it/>  
<http://www.inrs.fr/>  
<http://www.inail.it>  
<http://www.ispesl.it>  
<http://www.ministerosalute.it/servizio/usldb/regusl1.jsp>

## FORMAZIONE



o di  
mento/apprendimento  
o a preparare il discente  
imento di un  
ato ruolo o mansione

*Es.: Corso per Rappresentanti  
dei Lavoratori per la Sicurezza*

**SAPER ESSERE**

**FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI**

Art. 37

**IL DDL ASSICURA CHE CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA FORMAZIONE SUFFICIENTE ED ADEGUATA SU:**

**Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza**

Di base

**Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del comparto di appartenenza dell'azienda**

Specificata

**Rischi specifici trattati in tutti i titoli del presente decreto (comma 3)**

**FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI**

Art. 37

**I DATORI DI LAVORO E I DIRIGENTI DEVONO:**

Art. 18

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento

**I PREPOSTI DEVONO:**

Art. 19

- Informare il più presto possibile i lavoratori di un pericolo grave ed immediato
- Frequentare gli appositi corsi di formazione

**I LAVORATORI DEVONO:**

Art. 20

- Frequentare gli appositi corsi di formazione e aggiornamento

**FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI**

Art. 37

**FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO SPECIFICO**

- All'assunzione
- Trasferimento o cambio mansione
- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze e preparati

Addestramento: deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro

**Formazione particolare e Aggiornamento periodico per:**

Dirigenti  
Preposti  
Addetti all'Antincendio, Evacuazione  
Pronto Soccorso  
Emergenze  
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

**FORMAZIONE dei LAVORATORI e dei loro RAPPRESENTANTI**

Art. 37

**LA FORMAZIONE DEVE:**

Essere facilmente comprensibile

Tenere conto delle conoscenze linguistiche dei lavoratori verificando preventivamente che i lavoratori immigrati comprendano la lingua

Essere periodicamente ripetuta: - evoluzione dei rischi  
- insorgenza nuovi rischi

Essere svolta durante orario di lavoro

Non può comportare oneri economici per i lavoratori

Avvenire in collaborazione con Organismi Paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio



## FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI

Art. 37

### FORMAZIONE DEI RLS

- Adeguata e aggiuntiva a quella prevista per i lavoratori
- Particolare sui rischi specifici del comparto
- Definita da Contrattazione collettiva nazionale
- Contenuti minimi stabiliti dal presente decreto
- Durata minima **32 ore** di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda
- Con verifica di apprendimento

### AGGIORNAMENTO DEI RLS

- Modalità definite da Contrattazione collettiva nazionale
- Durata minima **4 ore** per imprese da 15 a 50 lavoratori  
**8 ore** per imprese con > 50 lavoratori

## FORMAZIONE dei RAPPRESENTANTI dei LAVORATORI Art. 37 D.Lgs. 81/08

### CONTENUTI MINIMI

D.M. 16/09/1997

- a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) Valutazione dei rischi;
- f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) Nozioni di tecnica della comunicazione

## FORMAZIONE del RLST (territoriale)

Art. 48 c. 7

- Formazione particolare sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro in cui esercita la propria rappresentanza

- **Modalità, durata, contenuti specifici** stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale

**Percorso formativo** →

**64 ore** iniziali (minimo)  
da effettuarsi entro 3 mesi dalla  
elezione o designazione

**8 ore**  
di aggiornamento annuale

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE

- Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Tit. III)
- Cantieri temporanei o mobili (Tit. IV)
- Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Tit. V)
- Movimentazione manuale dei carichi (Tit. VI)
- Attrezzature munite di videoterminali (Tit. VII)
- Agenti fisici (Tit. VIII)
- Sostanze pericolose (Tit. IX)
- Esposizione ad agenti biologici (Tit. X)
- Ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero (Tit. X-bis)
- Protezione atmosfere esplosive (Tit. XI)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 1

### ATTREZZATURE DI LAVORO – INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Art. 73)

- ✓ condizioni di impiego
- ✓ situazioni anormali prevedibili
- ✓ ... attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante anche se da essi non usate direttamente
- ✓ adeguate e specifiche per attrezzature particolari anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone

### DPI (Art. 77)

- ✓ istruzioni comprensibili
- ✓ informa preliminarmente dei rischi dai quali il DPI lo protegge
- ✓ rende disponibili in azienda informazioni adeguate su ogni DPI
- ✓ assicura una formazione adeguata

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 2

### SEGNALETICA DI SICUREZZA (Art. 164)

- ✓ Formazione adeguata sotto forma di istruzioni precise sul significato della segnaletica, in particolare quando implica l'uso di gesti o parole

### MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 169)

Tenendo conto dell'All. XXXIII:

- ✓ ... informazioni adeguate relativamente al peso e alle altre caratteristiche del carico movimentato
- ✓ formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività

### VDT (Art. 177)

- ✓ misure applicabili al posto di lavoro
- ✓ modalità di svolgimento dell'attività
- ✓ protezione degli occhi e della vista

### INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 3

#### RISCHI FISICI (Art. 184)

- ✓ misure adottate
- ✓ entità e significato dei VLE e VA e potenziali rischi associati
- ✓ risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione
- ✓ modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi sulla salute
- ✓ quando i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e obiettivi della stessa
- ✓ procedure di lavoro sicure
- ✓ uso corretto di DPI e relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso

### INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 4

#### RUMORE (Art. 195)

- ✓ ... per i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori di azione

#### CAMPI ELETTROMAGNETICI (Art. 210-bis)

Con particolare riguardo a:

- ✓ eventuali effetti indiretti
- ✓ possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico
- ✓ possibilità di rischi specifici per lavoratori particolarmente sensibili e lavoratrici in stato di gravidanza

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 5

### AGENTI CHIMICI (Art. 227)

- ✓ dati ottenuti dalla valutazione del rischio e ulteriori informazioni a seguito di modifiche della valutazione stessa
- ✓ identità degli agenti, rischi per la sicurezza e la salute, relativi VLE e altre disposizioni normative
- ✓ precauzioni e azioni da intraprendere per proteggere loro stessi e gli altri
- ✓ accesso alla SDS

Assicura che le informazioni siano:

- ✓ Fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio
- ✓ Comunicazioni orali, formazione o addestramento individuale, con supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio
- ✓ aggiornate

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 6

### AGENTI CANCEROGENI (Art. 239)

- ✓ agenti presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute compreso il fumo
- ✓ precauzioni per evitare l'esposizione
- ✓ misure igieniche da osservare
- ✓ indumenti da lavoro e protettivi e DPI e loro corretto impiego
- ✓ modo per prevenire incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze

**PRIMA DELL'ATTIVITA' e con frequenza almeno ogni 5 anni**

ETICHETTATURA IMPIANTI, CONTENITORI, IMBALLAGGI,  
TUBAZIONI (anche per agenti chimici)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 7

### AMIANTO FORMAZIONE (Art. 258)

Fatto salvo l'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 i lavoratori esposti o potenzialmente esposti, devono essere formati *ad intervalli regolari*, su :

- **Proprietà e materiali**,
- Le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli per ridurla al minimo
- **Effetti sulla salute** incluso l'effetto sinergico del tabagismo
- **Procedure di lavoro** sicure, di emergenza, di decontaminazione; attrezzature di protezione,
- **Attività lavorative** che espongono all'amianto
- **DPI** delle vie respiratorie (funzione, scelta, limiti, corretta utilizzazione)
- Eliminazione dei **rifiuti**,
- **La necessità della Sorveglianza medica**

ADDETTI ALLA RIMOZIONE, SMALTIMENTO E BONIFICA:  
«patentino» con corsi 40/60 ore (L. 257/92)

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 8

### AGENTI BIOLOGICI (Art. 278)

Dove il DVR evidenzia rischi per la salute:

- a) Rischi per la salute
- b) Precauzioni da prendere per evitare l'esposizione
- c) Misure igieniche
- d) Funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI
- e) Procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4
- f) Il modo per prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

**PRIMA DELL'ATTIVITA' e con frequenza almeno ogni 5 anni**

APPOSIZIONE DI CARTELLI BEN VISIBILI CON LE  
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 9

### FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO (Art. 286-sexies)

Se il DVR evidenzia rischi di ferite da taglio o punta e infezioni:

f) Formazione su

- 1) uso corretto dei dispositivi taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza
- 2) Procedure da attuare per la notifica, la risposta e il monitoraggio post-esposizione
- 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture.

g) Informazione con specifiche attività di sensibilizzazione e materiali promozionali su programmi di sostegno agli infortunati, norme da adottare e corrette procedure, importanza dell'immunizzazione e vaccinazione.

## INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPECIFICHE - 10

### ATMOSFERE ESPLOSIVE (Art. 294-bis)

- ✓ classificazione delle zone
- ✓ modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle zone di accensione
- ✓ rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto
- ✓ rischi connessi alla manipolazione e travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili
- ✓ significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici
- ✓ rischi connessi alla eventuale presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, in riferimento all'asfissia
- ✓ uso corretto di adeguati DPI

## **INFORMAZIONE ANTINCENDIO**

**D.M. 10/03/98 All. VII**

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHE' OGNI LAVORATORE  
RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

**a) rischi di incendio legati all'attività svolta**

**b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte**

**c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:**

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
- modalità di apertura delle porte delle uscite;

## **INFORMAZIONE ANTINCENDIO**

**D.M. 10/03/98 All. VII**

**IL DDL PROVVEDE AFFINCHE' OGNI LAVORATORE  
RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SU:**

**d) ubicazione delle vie di uscita**

**e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:**

- azioni da attuare in caso di incendio;
- azionamento dell'allarme;
- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
- modalità di chiamata dei vigili del fuoco

**f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso**

**basata sulla valutazione dei rischi**

## INFORMAZIONE ANTINCENDIO D.M. 10/03/98 All. VII

### L'INFORMAZIONE DEVE:

Essere fornita al lavoratore all'assunzione ed aggiornata in caso di mutamenti che comportino variazioni della valutazione

Essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori ...

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica

## LAVORATORI AUTONOMI

Art. 21 c. 2

### Hanno facoltà di:

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali

## FORMAZIONE ADDETTI EMERGENZE

Art. 37 c. 9

### I lavoratori incaricati:

- prevenzione e lotta antincendio
- evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato
- salvataggio
- primo soccorso
- gestione emergenze



- adeguata e specifica formazione
- aggiornamento periodico

## FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

### Durata dei corsi di BASE

D.M. 10/03/1998 All. IX

La durata è individuata in base alla classificazione del rischio di incendio dell'azienda nei tre livelli di previsti

Rischio **BASSO** : 4 ore  
Rischio **MEDIO** : 8 ore  
Rischio **ELEVATO** : 16 ore

### Durata dei corsi di AGGIORNAMENTO

Rischio **BASSO** : 2 ore  
Rischio **MEDIO** : 5 ore  
Rischio **ELEVATO** : 8 ore

Circ. 23/02/2011

**LA PERIODICITA' NON E' DEFINITA**  
*RER indica ogni TRE ANNI*

## ADDESTRAMENTO

Processo finalizzato a insegnare al discente come svolgere delle azioni finalizzate a uno scopo

*Es.: Fare una esercitazione di evacuazione*



**SAPER FARE**

## **ADDESTRAMENTO**

### **ATTREZZATURE DI LAVORO (Art. 73)**

- ✓ condizioni di impiego
- ✓ situazioni anormali prevedibili
- ✓ adeguate e specifiche per attrezzature particolari anche in relazione ai rischi che possono essere causati ad altre persone

### **DPI (Art. 77)**

- ✓ uso corretto e utilizzo pratico
- ✓ in ogni caso, indispensabile per DPI di terza categoria e per la protezione dell'udito

### **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (Art. 169)**


Tenendo conto dell'All. XXXIII:

- ✓ ... adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella mmc

**ACCORDO STATO - REGIONI**  
n. 128 – 07.07.2016

**FORMAZIONE RSPP - ASPP**  
Art. 32 D. Lgs. 81/2008

**In vigore 03.09.2016**



## ESONERI FORMAZIONE MODULO A-B

- Specifica su Lauree e Magistrali e Specialistiche
- Equiparazione di tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura
- **ALLEGATO I - Elenco classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione (art. 32, c.2, primo periodo, del D.Lgs. n. 81/2008) (modulo A e moduli B)**
- **Esonero condizionato al possesso certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea o l'attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master**  
**NB. POSSIBILE ANCHE PER L'INTERO MODULO C**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## RSPP - CORSI IN MODULI

Art. 32 c. 2 D.Lgs. 81/08

### DUE TIPOLOGIE DI MODULI

**Moduli Generali:** comuni a tutti i comparti

**Moduli Specifici:** comune più specifici per alcuni comparti

**MODULO A** (generale) - 28 h

**MODULO B** (comune) - 48 h

**MODULO B** (specializzazione)

SP1 - SP 3 (..) – 12 h

SP2 - SP4 (...) . 16 h

**MODULO C** (specialist.) - 24 h (solo RSPP)

**RSPP**

**Add.SPP**

**TOTALE**

**Min. 100**

**Max. 116**

**TOTALE**

**Min. 76**

**Max. 92**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

**Per ogni Modulo è obbligatorio ATTESTATO di frequenza con verifica dell'apprendimento**

## RSPP - MODULO A – ORE 28 ORE

<b>UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE</b>	Presentazione del corso L'approccio alla prevenzione nel D.Lgs. n. 81/2008 Il Sistema legislativo: esame delle normative di riferimento Il sistema istituzionale della prevenzione Il sistema di vigilanza e assistenza
<b>UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE</b>	I Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/2008
<b>UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE</b>	Il documento di valutazione dei rischi
<b>UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE</b>	Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi. La gestione delle emergenze La sorveglianza sanitaria
<b>UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ORE</b>	Gli istituti relazionali: informazione, formazione, consultazione e partecipazione

## RSPP - MODULO B COMUNE – 48 ORE

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Ambiente e luoghi di lavoro
UD3	Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
UD4	Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	Rischi infortunistici: Cadute dall'alto
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videotermini
UD7	Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12	Organizzazione dei processi produttivi

## RSPP – MODULI B SPECIALIZZAZIONE

**MODULO B COMUNE  
48 ore**



**MODULI B - SPECIALIZZAZIONE**



**Modulo SP1**  
Agricoltura -  
Pesca  
**12 ore**

**Modulo SP2**  
Attività  
Estrattive -  
Costruzioni  
**16 ore**

**Modulo SP3**  
Sanità  
residenziale  
**12 ore**

**Modulo SP4**  
Chimico -  
Petrochimico  
**16 ore**

## RSPP - MODULI B SPECIALIZZAZIONE

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
<b>Modulo B-SP1</b> Agricoltura - Pesca	<b>A</b> - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
<b>Modulo B-SP2</b> Cave - Costruzioni	<b>B</b> - Estrazione di minerali da cave e miniere <b>F</b> - Costruzioni	16 ore
<b>Modulo B-SP3</b> Sanità residenziale	<b>Q</b> - Sanità e assistenza sociale ( <b>86.1</b> - Servizi ospedalieri e <b>87</b> - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
<b>Modulo B-SP4</b> Chimico - Petrochimico	<b>C</b> - Attività manifatturiere ( <b>19</b> - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e <b>20</b> -Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

## RSPP - MODULO C

<b>UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore</b>	Presentazione del corso Ruolo dell'informazione e della formazione.
<b>UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore</b>	Organizzazione e sistemi di gestione
<b>UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore</b>	Il sistema delle relazioni e della comunicazione Aspetti sindacali
<b>UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore</b>	Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

## **VALUTAZIONI APPRENDIMENTI**

### **MODULO A**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande  
(eventuale colloquio di approfondimento)**

### **MODULO B**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande**
- **Prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione (eventuale colloquio di approfondimento)**

### **MODULO C**

- **Test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande**
  - **Colloquio individuale**

## **AGGIORNAMENTO - MODALITA'**

**RSPP: 40 ore nel quinquennio**  
**ASPP: 20 ore nel quinquennio**

- **Possibilità di riconoscimento reciproco degli aggiornamenti tra RSPP e Formatore e tra RSPP e CSP/CSE**
  - **Modalità e-learning secondo i nuovi criteri previsti nell'allegato II è consentita per TUTTO IL MONTE ORE**
    - **Prevista la partecipazione a convegni e seminari (senza limite di partecipanti) per max 50% del monte ore**
- VALIDO ANCHE PER ACCORDI PRECEDENTI**

## **AGGIORNAMENTO - ARGOMENTI**

**NON** deve essere di carattere generalistico  
**NO** riproduzione di argomenti e contenuti proposti nei corsi base

Trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore

Tematiche:

- sugli aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
  - sui sistemi di gestione e sui processi organizzativi
- sulle fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo
- sulle tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori

## **AGGIORNAMENTO - DECORRENZA**

**DECORRENZA QUINQUENNALE**  
dalla conclusione del Modulo B comune

**DECORRENZA ESONERATI**  
(art. 32,d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo),  
obbligo di aggiornamento quinquennale  
dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 15.05.2008  
dalla data di conseguimento della laurea, se dopo il 15.05.2008

**L'ASSENZA** della frequenza ai corsi di aggiornamento,  
non fa venir meno il credito formativo  
maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti.

**Il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo,**  
consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

## AGGIORNAMENTO - DECORRENZA

**RSPP e ASPP per esercitare,  
dovranno poter dimostrare che nel quinquennio antecedente  
hanno partecipato a corsi per un numero di ore non inferiore a quello  
minimo previsto.**

2008	2009	2010	2011	2012	TOT
10	20	12	10	8	60

2012	2013	2014	2015	2016	TOT
Da quinquennio precedente	8	8	8	8	40

**ACCORDO STATO - REGIONI  
n. 221 - 21.12.2011**

**FORMAZIONE  
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**


**Art. 37 c. 2 D. Lgs. 81 del 9.4.2008**

**In vigore 11.01.2012**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## PREMESSA

L'Accordo disciplina



## FORMAZIONE SPECIFICA

La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista:

- dai titoli successivi al 1° del D.Lgs. 81/08
- da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari
- per operazioni o attrezzature per cui siano previsti altri percorsi formativi, specifici e mirati

con formazione derivante da norme speciali

Ulteriori percorsi formativi specifici che prevedano una integrazione in merito a rischi specifici e, in modo dettagliato, molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela

## FORMAZIONE SPECIFICA

### Formazione derivante da norme speciali - Esempi

montatori ponteggi art. 136, comma 6, e all. XXI D.Lgs. 81/2008

lavoratori esposti a polveri di amianto art. 258 D.Lgs. 81/2008

attrezzature art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08 – Accordi Stato Regioni 22/02/2012

cantieri stradali Decreto Interministeriale 4 marzo 2013

### Non si ritengono norme speciali

movimentazione manuale dei carichi art. 169 c. 1, lett. b)

attrezzature munite di videoterminali art. 177 c. 1, lett. b)

*La formazione è all'interno della "Formazione specifica"*

## FORMAZIONE DI LAVORATORI E PREPOSTI

### Diverse modalità di effettuazione

Fermi restando



durata

contenuti dei corsi



accordi aziendali possono disciplinare diverse modalità della formazione



previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

## **ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE**

### **Per ogni corso**

- a) soggetto organizzatore del corso (anche il datore di lavoro)
- b) responsabile del progetto formativo (anche il docente stesso)
- c) nominativi dei docenti
- d) numero massimo di partecipanti = 35 unità
- e) registro delle presenze dei partecipanti
- f) obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste
- g) contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

## **ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE**

### **Lavoratori stranieri**

- verifica preliminare della comprensione e conoscenza della lingua
- modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso (presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore)
- potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning per abbattere le barriere linguistiche

### **Partecipazione ai corsi**

Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, anche di lingua, con particolare riferimento al settore di appartenenza.

## METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO

**Privilegiare metodologia interattiva (centralità del discente)**

lezioni frontali

esercitazioni teoriche e pratiche

lavori di gruppo, risoluzione di problemi

simulazioni in contesto lavorativo, dimostrazioni, prove pratiche

attenzione ai processi di valutazione e comunicazione

metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali

## ATTESTATI

➤ Rilasciati dagli organizzatori dei corsi

➤ Frequenza: al 90% delle ore previste

### Contenuti minimi

Soggetto organizzatore del corso

Normativa di riferimento

Dati anagrafici e profilo professionale del corsista

Tipologia del corso seguito

Settore di riferimento

Monte ore frequentato

Periodo di svolgimento del corso

Firma del soggetto organizzatore del corso

CREDITI FORMATIVI

## ATTESTATI

### Copia dell'Attestato

Per poter usufruire dei crediti formativi, copia dell'attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente.

Vantaggio concreto  
per datore di lavoro

Valore aggiunto per lavoratore,  
preposto, dirigente

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

### DUE MODULI DISTINTI

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37 comma 1 lettere a) , b)

Riferimento per

componenti impresa familiare  
lavoratori autonomi  
coltivatori diretti  
soci società semplici agricole  
artigiani - piccoli commercianti

art. 21 comma 1

obbligo di altra  
formazione

Se imposta da altre disposizioni  
di legge, da considerarsi speciali

Es. Ambienti confinati, Rimozione amianto

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

**Durata minima dei corsi**

*Art. 37 comma 1 lettere a), b)*

**FORMAZIONE GENERALE** | 4 ore per tutti i settori | 4 ore

**FORMAZIONE SPECIFICA**

La durata è individuata in base al settore Ateco 2002 – 2007 di appartenenza, ciascuno associato a tre livelli di rischio

Rischio BASSO : 4 ore  
 Rischio MEDIO : 8 ore  
 Rischio ALTO : 12 ore

+

**Durata minima totale** →

Rischio BASSO : 8 ore  
 Rischio MEDIO : 12 ore  
 Rischio ALTO : 16 ore

*Il n. di ore comprende la Formazione Generale e quella Specifica ma **NON** l'Addestramento*

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

**FORMAZIONE GENERALE** | 4 ore per tutti i settori

**Contenuti**

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza

**Credito formativo: permanente**

**FORMAZIONE SPECIFICA**

Rischio BASSO : 4 ore  
 Rischio MEDIO : 8 ore  
 Rischio ALTO : 12 ore

**Contenuti**

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

**Credito formativo: in casi specifici definiti**

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

Art. 37 comma 1 lettera b)

### FORMAZIONE SPECIFICA

Rischi da trattare



Effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda

I contenuti e la durata sono il minimo



Esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro

Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda (→ VdR), aumentando di conseguenza i contenuti e il numero di ore di formazione necessario

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

- Formazione periodicamente ripetuta
- Aggiornamento: periodicità quinquennale, durata minima 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio, anche con seminari-convegni max 50%
- E-L.: consentita per la Formazione Generale, Formazione specifica Basso Rischio, i corsi di aggiornamento e per progetti formativi sperimentali previsti dalla Regione

(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

- Crediti formativi: vengono riconosciuti in modo diverso per Formazione Generale e Specifica
- Attestati: contenenti informazioni definite

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

### Condizioni particolari

la "classificazione" dei lavoratori, nei soli casi in cui esistano in azienda soggetti non esposti a medesime condizioni di rischio, può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto contenuto nella valutazione dei rischi (VdR)

*Interpello 11\_2013 Min. Lavoro*

Azienda a Rischio  
ALTO e MEDIO

In tutti i settori, i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi



Corsi per RISCHIO BASSO

*(es.: amministrativi, progettisti, ... )*

## PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI

### Condizioni particolari

Per il comparto delle costruzioni, la formazione del progetto "160re-MICS", è riconosciuta come Formazione Generale del presente accordo. Per la Formazione Specifica, i soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano accordi nazionali per garantire la corrispondenza tra i contenuti di tale progetto e quelli del presente Accordo

Azienda Multiservizi

Qualora il lavoratore vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore, la Formazione Specifica di settore già effettuata dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.

## FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

FORMAZIONE = Lavoratori dell'azienda

+

FORMAZIONE PARTICOLARE  
in relazione ai compiti esercitati

Durata minima: **8 ore**

Durata minima  
8 ore  
12 ore  
16 ore

+

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore  
in relazione ai propri compiti (comprensive agg.to lavoratori)  
anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente per la Formazione Particolare  
salvo modifiche sostanziali delle sue funzioni nell'organizzazione
- E-L.: parzialmente consentita per Formazione Particolare (da punto 1 a punto 5) e per corsi di aggiornamento  
(secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

### Contenuti

Art. 37 comma 7 – art. 19

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Art. 37 comma 7 – art. 18

Può essere programmata anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli.

## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

FORMAZIONE SPECIFICA  
in relazione ai compiti esercitati



**Durata minima: 16 ore**

MODULO 1 – NORMATIVO - giuridico  
MODULO 2 – GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza  
MODULO 3 – TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi  
MODULO 4 – RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori

- Frequenza: al 90% delle ore previste
- Verifica finale: colloquio o test obbligatori
- Aggiornamento: quinquennale, durata minima 6 ore in relazione ai propri compiti anche con seminari-convegni max 50%
- Credito formativo: permanente
- E-L.: consentita per tutto il corso e anche per l'aggiornamento (secondo criteri Allegato II ASR 128 – 07.07.2016)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## CREDITI FORMATIVI

### a) Nuovo rapporto di lavoro

In azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella precedente



Credito formativo



Formazione Generale  
Formazione Specifica di settore

In azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l'azienda precedente



Credito formativo



Formazione Generale

## CREDITI FORMATIVI

### Somministrazione di lavoro - Nuovo rapporto di lavoro

*D.Lgs. 81/2015 art. 35*

- Secondo disposizioni del contratto collettivo applicabile
- Salvo specifici accordi nel contratto (utilizzatore)



Somministratore



Formazione generale

Formazione su attrezzature  
necessarie per l'attività lavorativa  
per la quale vengono assunti

Utilizzatore



Ogni altro obbligo formativo

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## CREDITI FORMATIVI

**b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi**

Da ripetere



Formazione specifica limitatamente alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione

**c) Formazione precedente all'assunzione**

Se prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore



Credito formativo



Formazione Generale

**APPLICAZIONE ACCORDO  
STATO-REGIONI  
FORMAZIONE LAVORATORI  
SCUOLA**

## OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI SETTORE ISTRUZIONE

ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG.TO	PREPOSTO
LABORATORI	NIDI MATERNE	EDUCATORI	4	4	8	6	NO
	PRIMARIE	INSEGNANTI e EDUCATORI (*) ANCHE DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO

(\*) EDUCATORI se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

## OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI

ORDINE SCOLASTICO		TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG. TO	PREPOSTO
LABORATORI PALESTRE	SECON-DARIA I e II GRADO	INSEGNANTI esclusivamente D'AULA E DI SOSTEGNO	4	4	8	6	NO
		INSEGNANTI TEORICI e TECNICO-PRATICI di materia con uso di <u>LABORATORIO o AULE attrezzate</u> per apprendimento di competenze tecnico-pratiche	4	8	12	6	8
	UNIVERSITA'	TECNICI DI LABORATORIO	4	8	12	6	NO
		INSEGNANTI EDUCAZ. MOTORIA	4	8	12	6	NO
		STUDENTI equiparati a lavoratori	4	8	12	Per Alternanza a S/L	NO

**OBBLIGHI FORMATIVI DEI LAVORATORI  
SETTORE ISTRUZIONE**

ORDINE SCOLASTICO	TIPOLOGIA LAVORATORE	FORM GEN.	FORM SPEC.	T O T	AGG .TO	PREPOSTO
OGNI ORDINE E GRADO	PERSONALE ADDETTO ALLA ASSISTENZA DISABILI (**)	4	8	1 2	6	NO
	COLLABORATORI SCOLASTICI	4	8	1 2	6	NO/8 ***
	AMMINISTRATIVI	4	4	8	6	NO/8 ***
	DIRIGENTI (****)	16		1 6	6	NO

(\*\*) PERSONALE ASSISTENZA DISABILI – se personale dipendente da altro Ente applicare quanto previsto nella convenzione

(\*\*\*) PREPOSTO – Solo per figure che, nell'ambito dell'organizzazione della scuola, svolgono di fatto l'esercizio dei poteri funzionali previsti dal ruolo (es: collaboratori o amministrativi che organizzano l'attività di altri)

(\*\*\*\*) DIRIGENTI - D.S.G.A - vicario- responsabili lavoratori e palestra – referenti di plesso – responsabili uffici tecnici

**OBBLIGHI FORMATIVI  
STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI**

## SCUOLA

### SONO CONSIDERATI LAVORATORI:

- Soggetti che effettuano tirocini formativi **Art. 2**
- Allievi di istituti di istruzione e universitari
- Partecipanti a corsi di formazione professionale

nei quali si faccia uso di :

- Laboratori
- Attrezzature di lavoro in genere
- Agenti chimici, fisici e biologici
- Apparecchiature con videotermini

*... limitatamente ai periodi in cui siano effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori*

## STUDENTI = LAVORATORI - SCUOLA I

ORDINE SCOLASTICO	STUDENTI EQUIPARATI A LAVORATORI	OBBLIGHI derivanti dalle norme di sicurezza
INFANZIA Nidi-Materne	NO	Prove di evacuazione
PRIMARIA SECONDARIA I° GRADO	NO	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze
SECONDARIA II° GRADO  UNIVERSITA'	SI nei Laboratori e in Alternanza Scuola-Lavoro	Prove di evacuazione Informazioni Gestione Emergenze Informazioni Sistema Prevenzionistico Formazione Laboratori Formazione Scuola Lavoro

### INFORMAZIONE e FORMAZIONE STUDENTI - SCUOLA II

QUANDO	OBBLIGO	DURATA	NOTE
<b>ACCOGLIENZA</b>	Informazione		
<b>LABORATORI</b>	Formazione specifica per ogni laboratorio	da 1 a 4 ore secondo la tipologia di laboratorio (*)	* aggiornamenti annuali in relazione alle diverse esperienze di laboratorio effettuate
<b>ALTERNANZA SCUOLA LAVORO</b>	Formazione generale e specifica 81/08	Scuola: 4 ore Azienda: 4-8-12 ore (*)	• secondo la categoria del comparto di appartenenza dell'azienda

### Formazione degli Studenti equiparati a lavoratori

#### Formazione di base → 4 ore

- Chi: in prima istanza RSPP o ASPP della scuola, poi gli insegnanti di materia tecnica
- Quando: dall'inizio dell'uso dei laboratori
- Credito formativo: **ATTESTATO** (vale anche per **ALTERNANZA**)

#### Formazione specifica → 8 ore

- Chi: ogni insegnante nella propria materia (documentando ciascun modulo con l'argomento e con il n. di ore)
- Quando: dall'inizio dell'uso dei laboratori
- Es.: 3 ore chimica – 1 ora fisica – 2 ore macchine...
- Modalità anche **CURRICOLARE**

Prima dell'Alternanza Scuola-Lavoro: secondo accordi in  
Convenzione

**DECRETO DEL FARE (Leggi 98/2013 e 99/2013)**  
**SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI E FORMAZIONE**  
**STUDENTI - ART. 32 D.lgs. 81/08**

**5 bis.** In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i **contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per addetti del servizio prevenzione e protezione**, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), e dell'articolo 37 comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

**SOVRAPPOSIZIONE PERCORSI FORMAZIONE - ART. 37**

**14 - bis.** In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per **dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano**, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6.

**SISTEMA CREDITI FORMATIVI  
TRA PERCORSI FORMATIVI - ALLEGATO III  
Attuazione art. 32 5bis D.Lgs. 81/08**

**PRINCIPIO DI NON RIPETIZIONE  
Evitare la ripetizione di formazione già effettuata**

**già inserito nelle linee applicative  
degli accordi art. 34 e 37 (CSR del 25 luglio 2012)  
“la frequenza ad un corso di formazione che per  
numero di ore, contenuti e argomenti, aggiornamento  
possa essere ritenuto equivalente o superiore a quelli  
oggetto di regolamentazione da parte degli accordi,  
COSTITUISCE UN CREDITO FORMATIVO  
rispetto agli accordi”**

**SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III**

Accordo n.128 07/07/2016

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006  Presente accordo	<b>RSPP con Modulo A PARZIALE</b> <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<b>RSPP con Modulo A e Modulo B3 o RSPP con Modulo A e Modulo B Comune e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE</b> <b>Credito:</b> - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore <b>Necessaria frequenza:</b> - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

## SISTEMA CREDITI FORMATIVI - ALLEGATO III

Accordo n.128 07/07/2016



FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione e Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
<b>RSPP Formazione Modulo A + B + C</b>	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
<b>RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C</b>	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
<b>COORDINATORE SICUREZZA</b>	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE

\* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

## CREDITI AGGIORNAMENTO - ALLEGATO III

Accordo n.128 07/07/2016

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
<b>RSPP 40/60/100 ore</b>	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
<b>RSPP 40 ore</b>	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
<b>ASPP 28 ore</b>	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE



## AGGIORNAMENTO

Una parte non superiore ad 50% del percorso di aggiornamento (pari a 3 ore) può essere svolta anche con la partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie di cui ai punti 7 (*accordo ex articolo 34*) e 9 (*accordo ex articolo 37*) e che prevedano una verifica finale di apprendimento.

La restante parte del percorso di aggiornamento, pari a 3 ore, dovrà essere svolta nel rispetto delle regole contenute negli accordi (quali, ad esempio, quelle relative al n. massimo dei partecipanti in numero 35)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

### b) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI


Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.



## RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA

Il datore di lavoro deve provare lo svolgimento delle attività formative pregresse con qualsiasi mezzo di prova idoneo a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto.

In mancanza di documentazione adeguata, i corsi di formazione devono essere effettuati secondo quanto previsto dal presente Accordo:



## FORMAZIONE - MATERIALI

**NAPO IN : CHI BEN COMINCIA ... LAVORA IN SICUREZZA!**



Questo video è destinato ai giovani che si inseriscono nel mondo del lavoro. E' articolato in 5 brevi episodi che richiamano l'attenzione su comportamenti che favoriscono un inizio "in sicurezza" della vita lavorativa.

Scaricabile direttamente da Internet: [www.inail.it](http://www.inail.it)  
Sicurezza sul lavoro/prodotti informativi e formativi/  
prodotti audiovisivi ed informatici

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL  
FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

**(Decreto Interministeriale 06.03.2013)**


**Publicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013**

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

**FORMATORE**

Decreto 6/3/2013

**FORMATORE  
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  
QUALIFICATO**



formatore che possiede il prerequisito ed almeno uno dei  
criteri di qualificazione elencati nel Decreto.

**E' ENTRATO IN VIGORE IL 6 MARZO 2014**

## REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

Si applicano ai docenti dei corsi per:

- LAVORATORI
- DATORI DI LAVORO AUTONOMINATI RSPP

### **NON – ORA**

si applicano ai docenti dei corsi per:

- COORDINATORI PER PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI (edilizia)
  - RSPP/ASPP
- Non si applica
- ALTRE FIGURE SPECIFICHE

**NON** riguardano attività di ADDESTRAMENTO

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

## REQUISITI DEI DOCENTI

Decreto 6/3/2013

### **PREREQUISITO:**

*Diploma di scuola secondaria di secondo grado (no per DDL che effettuano formazione ai propri lavoratori)*

NOTA - Formatori non in possesso del prerequisito ma che al 18 marzo 2013 dimostrano di possedere almeno uno dei criteri di seguito elencati, possono svolgere l'attività di formazione.

*ALTRI 6 CRITERI differenti uno dei quali deve essere posseduto*

**LA QUALIFICAZIONE E' PERMANENTE per la relativa area tematica** (normativa/giuridica/organizzativa: tecnica/igienico-sanitaria; relazioni/comunicazione)

Modificato  
Accordo Stato-Regioni 123 - 07.07.2016

*AGGIORNAMENTO PERIODICO (24 ore in 3 anni) – valido anche come RSPP*

*DDL AUTONOMINATI RSPP possono effettuare formazione ai propri lavoratori purché formati come previsto dagli Accordi Stato-Regioni n. 223 21.12.2011; NON DEVONO FARE I CORSI DA FORMATORI*

ACCORDO STATO - REGIONI  
DEL 07.07.2016 n. 128

**FORMAZIONE RSPP-ASPP  
LAVORATORI – PREPOSTI - DIRIGENTI**  
Art. 32 D. Lgs. 81 del 9.4.2008

In vigore 03.09.2016

**ALLEGATO II – FORMAZIONE A DISTANZA**

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO  
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E  
SICUREZZA IN E-LEARNING**  
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016

La formazione alla sicurezza deve essere  
prioritariamente effettuata in aula

Per la formazione generale e specifica dei Lavoratori

L' e-learning può essere  
una soluzione alternativa  
solo quando:



non è possibile la formazione  
in presenza in un'aula,  
per condizioni:

- Logistiche
- Organizzative

**Allegato II - REQUISITI E SPECIFICHE PER LO  
SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E  
SICUREZZA IN E-LEARNING  
ACCORSO STATO-REGIONI n. 128 07.07.2016**

**Pre-requisiti**

E- LEARNING può essere una soluzione alternativa alla formazione d'aula quando siano presenti i seguenti **prerequisiti** relativi ai discenti:

- possibilità di accesso alle tecnologie impiegate
- familiarità con l'uso del personal computer
- buona conoscenza della lingua usata nello strumento

**E-LEARNING – ALLEGATO II PREMESSA**

I corsi in materia di salute e sicurezza in *e-learning*  
SONO VALIDI SOLO SE espressamente previsti da:

- Norme
- Accordi Stato-Regioni
- Contrattazione collettiva,

con le modalità disciplinate dal presente Accordo  
e dalle disposizioni all'allegato II.

**RSPP/ASPP**

- Modulo A
  - Corsi di aggiornamento
- Coordinatori**
- Modulo Giuridico (28 ore)
  - Corsi di aggiornamento

## **E-LEARNING – ALLEGATO II APPLICAZIONE**

**NUOVI CRITERI ALLEGATO II VALIDO PER ACCORDI  
ASR 07.07.2016 formazione RSPP n. 128  
ASR 21.12.2011 formazione lavoratori n. 221  
ASR 21.12.2011 formazione DDL-RSPP n. 223**

**Nelle aziende inserite nel rischio BASSO  
(Allegato II ASR 21.12.2011)  
è consentito il ricorso alla modalità e-learning,  
nel rispetto delle disposizioni all'allegato II  
anche per la FORMAZIONE SPECIFICA 4 ORE.**

## **E-LEARNING – ALLEGATO II REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING**

### **REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO**

Soggetti punto 2 (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO)

Monitoraggio continuo del processo  
(LMS – Learning Management System)

Garantire disponibilità profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning

### **REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO**

Conformità standard internazionale SCORM (Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile) o eventuale sistema equivalente

Garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata

## **E-LEARNING – ALLEGATO II**

### **REQUISITI E SPECIFICHE PER E-LEARNING**

#### **PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA**

Responsabile/coordinatore scientifico del corso  
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Mentor/tutor di contenuto  
Requisiti decreto interministeriale del 6 marzo 2013

Tutor di processo  
Supporto ai partecipanti per l'utilizzo della piattaforma

Sviluppatore della piattaforma  
Sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata

#### **DOCUMENTAZIONE**

### **Allegato 1 – La formazione via *e-Learning* sulla sicurezza e salute sul lavoro**

#### **E-Learning consentita per:**

- Lavoratori: Formazione Generale
- Preposti: punti da 1° 5 della Formazione Particolare
- Dirigenti: tutta la Formazione
- DDL=RSPP: Modulo 1 Normativo e 2 Gestionale
- Per Tutti i soggetti: Corsi di aggiornamento
- Per lavoratori e preposti: Progetti formativi sperimentali  
eventualmente individuati dalle Regioni e Prov. Aut.

## ALLEGATI

### **Allegato II – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 – 2007 ACCORDO STATO-REGIONI N. 221 – formazione lavoratori**

#### **RISCHIO BASSO**

uffici e servizi, commercio, artigianato, turismo, ... e lavoratori che non operano nei reparti produttivi ad es. impiegati)

#### **RISCHIO MEDIO**

agricoltura, pesca, P.A., istruzione, trasporti, magazzinaggio, ...)

#### **RISCHIO ALTO**

costruzioni, industria alimentare, tessile, legno, manifatturiero, energia, rifiuti, raffinerie, chimica, sanità, servizi residenziali, .....

**Allegato 2 – Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 - 2007**

**Individuazione del settore di riferimento per i corsi di formazione**

E' opportuno sottolineare che il dato al quale occorre riferirsi sia quello contenuto nella colonna a destra (relativa all'"Ateco 2007") e identificato, per ciascun settore, con la lettera, comprensiva di vari numeri (i quali sono da intendersi come esemplificativi rispetto alla lettera)

**Rischio ALTO - lettera C**

Va inserito il codice 33 relativo alla "*riparazione, manutenzione e installazione di macchine ed apparecchiature*"

*Errore materiale*

**CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL  
FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**

**(Decreto Interministeriale 06.03.2013)**

**Publicato su G.U. n. 65 del 18.03.2013**

<b>PREREQUISITO</b>
---------------------

**PREREQUISITO**

<b>ISTRUZIONE</b>	Diploma di scuola secondaria di secondo grado
-------------------	---

Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.

<b>1° CRITERIO</b>
--------------------

<b>1° CRITERIO</b>	Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza
--------------------	---

## 2° CRITERIO – 1° parte

2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

## 2° CRITERIO – 2° parte

2° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

***in alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

***In alternativa***

- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

***In alternativa***

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

### 3° CRITERIO – 1° parte

3° CRITERIO	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>
	a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

### 3° CRITERIO – 2° parte

3° CRITERIO	• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro <i>In alternativa</i>
	• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>In alternativa</i>
	• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

#### 4° CRITERIO – 1° parte

4° CRITERIO	Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.) <i>unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)</i>
	a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica della docenza

#### 4° CRITERIO – 2° parte

4° CRITERIO	b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di <b>24</b> ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione <i>in alternativa</i>
	• precedente esperienza come docente, per almeno <b>32</b> ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
	<i>In alternativa</i>
	• precedente esperienza come docente, per almeno <b>40</b> ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia <i>In alternativa</i>
	• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per <b>48</b> ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

### 5° CRITERIO – 1° parte

5° CRITERIO

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

### 5° CRITERIO – 2° parte

5° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  
***in alternativa***
- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
***In alternativa***
- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  
***In alternativa***
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

### 6° CRITERIO – 1° parte

6° CRITERIO

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), ***unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:***

### 6° CRITERIO – 2° parte

6° CRITERIO

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di **24** ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione  
***in alternativa***
- precedente esperienza come docente, per almeno **32** ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  
***In alternativa***
- precedente esperienza come docente, per almeno **40** ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia  
***In alternativa***
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per **48** ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia

## AREE TEMATICHE

Tre aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro

**NORMATIVA / GIURIDICA / ORGANIZZATIVA**

**RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI**

(se i rischi interessano entrambe le materie, gli argomenti vanno trattati sotto il duplice aspetto);

**RELAZIONI/COMUNICAZIONE**

<b>SOGGETTI 81/08</b>	<b>LEGGI</b>	<b>DURATA</b>
<b>Datore di Lavoro autonomo RSPP</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 34 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	16 - 32 - 48 h Aggiornamento 6-10-14 h Quinquennale (5 anni)
<b>Responsabile Servizio Prevenzione Protezione RSPP - non DDL</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Mod. A: 24 h Mod.B: da 48 a 64 h Mod. C: 24 h Aggiornam. 40 h (5 anni)
<b>Addetto SPP</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 32 Accordo Stato – Regioni 26.1.2006	Come sopra (no mod. C) Aggiornamento 20 h (5 anni)
<b>Rappresentante Lavoratori Sicurezza RLS - RLST</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 37 D.Lgs. 81/08 Art. 48	RLS - 32 h Aggiornamento: 4 h /anno da 15 a 50 dip. 8 h/anno > 50 dip.  RLST - 64 h Aggiornamento: 8 h /anno

<b>SOGGETTI 81/08</b>	<b>LEGGI</b>	<b>DURATA</b>
<b>Dirigenti</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 15	16 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Preposti</b>	D.Lgs. 81/08 Art. 37 c. 7 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	8 h aggiuntive a formazione lavoratori Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Lavoratori</b> (rischio basso-medio-alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 37 Accordo Stato – Regioni 21.12.2011	Formaz. Generale: 4 h Formaz. Specifica: 4 – 8 - 12 h Aggiornam. 6 h (5 anni)
<b>Addetti Prevenzione Incendi</b> (rischio basso – medio - alto)	D.Lgs. 81/08 Art. 46 D.M. 10.03.98 Min. Interno	4 – 8 – 16 h Aggiornam. 2 – 5 - 8 h (3 anni)
<b>Addetti Pronto Soccorso</b> (gruppo A - B)	D.Lgs. 81/08 Art. 45 Decreto 388/2003	16 -12 h 6 - 4 h (3 anni)



*grazie per l'attenzione*